



# LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE TRA GIUDICI E PUBBLICI MINISTERI

*di Marino Bianco*

Il degrado della politica nel nostro Paese è indiscutibile. Solo propaganda, generiche accuse e travisamenti reciproci, nessun confronto serio e argomentato sui prioritari bisogni della popolazione, su realistiche proposte di rimedi e sulle disponibili risorse finanziarie. Accesi scontri tesi al mantenimento o alla conquista del mero potere. Ne è chiara dimostrazione lo stesso avviato dibattito, in vista del referendum confermativo sulla varata legge costituzionale che ha introdotto la separazione delle carriere nella Magistratura.

Da un lato, si enfatizza trattarsi di “*riforma della Giustizia*”, e si motiva che la nuova legge produrrà persino l’accelerazione dei processi; dall’altro lato, si afferma che consista invece in una vendetta dell’attuale potere esecutivo nei confronti del potere giudiziario. Gli uni e gli altri strumentalizzano la delicata questione, distraggono l’opinione pubblica e l’elettorato dall’esame del merito; e, traguardando le elezioni politiche del 2027, vogliono che il referendum si risolva impropriamente in un voto politico di rafforzamento o per converso di indebolimento del Governo.

Comincio con l’osservare che la riforma riguarda l’Ordinamento giudiziario, e soltanto l’amministrazione della Giustizia penale. Mentre, per la auspicata organica “*riforma della Giustizia*”, ormai in endemica crisi, occorre ben altro. Si deve, ad esempio: intervenire sui Codici e sul farraginoso ammasso legislativo (via via aggravatosi, nonostante l’impegno – sempre proclamato – della semplificazione!); aumentare gli organici dei Magistrati e degli ausiliari; procedere ad una più logica distribuzione delle sedi giudiziarie e anche delle competenze; assicurare maggiori strumenti

moderni e personale alla Polizia Giudiziaria; risolvere il problema ormai secolare della disumana edilizia penitenziaria. Si impongono univoche volontà e operatività, intellettuali e politiche, nonché più che rilevanti impegni finanziari.

Per la separazione delle carriere nella Magistratura, la mia opinione, risalente nel tempo, di uomo di legge e di socialista (opinione che non coinvolge l'orientamento del periodico su cui scrivo), è più che positiva. Non si può fondatamente denegare la rilevanza e prima ancora la necessità della parziale riforma ordinamentale ora approvata dal Parlamento, sulla quale i cittadini, chiamati alla conferma, devono essere posti nella condizione di esprimersi consapevolmente sul contenuto e quanto alle finalità.

Si deve ricordare che nel 1988 si abolì, nel processo penale, il sistema inquisitorio (definizione che parla da sé, Codice dell’Ottobre 1930 di Alfredo Rocco, Ministro del Governo di Benito Mussolini), e si è sostituito con il sistema accusatorio di tipo anglosassone (riforma firmata dal Ministro socialista Giuliano Vassalli, partigiano medaglia d’argento al valore militare), per creare un maggiore equilibrio tra la pubblica accusa e i diritti della difesa; dunque, una scelta garantista, coerente con lo spirito della nostra Carta costituzionale.

Un passo importante. Ma non sempre il rito accusatorio è andato applicandosi secondo i dichiarati intendimenti. Cosicché, circa un decennio dopo, nel 1999, si è ritenuto di suggellare esplicitamente (e, ovviamente, non a caso!) il principio del “*giusto processo*” (Art. 111 modificato Cost.), all’evidenza non compiutamente conseguito con la legislazione vigente, in tal modo corroborando la necessaria parità tra accusa e difesa e soprattutto la terzietà e la imparzialità del Magistrato al quale spetta di giudicare.

Se così è avvenuto, si deve ritenere che sia fondato affermare – come autorevolmente già affermato – che la separazione delle carriere tra Magistrati requirenti e Magistrati giudicanti deve essere considerata quale un completamento del processo accusatorio e un vero e proprio, ancorché tardivo, adeguamento allo Stato di diritto,

base della democrazia.

Le ragioni storiche dell'attuale riforma, da più decenni auspicata da forze sociali politiche e dalla cultura non giustizialista, sono state alla fine sollecitate dalle articolazioni correntizie insorte nella Magistratura e ispirate da convinzioni ideali e politiche e da ragioni di esercizio del potere interno allo Ordine, e non certo da questioni attinenti all'applicazione, ivi compresa la interpretazione, del diritto (“*i Giudici sono soggetti soltanto alla legge*”, Art. 101 Cost.).

Le correnti, per la contiguità e trasversalità tra Magistrati requirenti e Magistrati giudicanti, reclutati con lo stesso concorso e appartenenti ad un'unica carriera (colleganza), a dir poco, senza cioè soffermarsi sulle annose e note polemiche, non sono certo apparse un caposaldo per il “*giusto processo*”, che non deve essere esposto a sospetti o peggio a critiche di condizionamenti e di indebite influenze. È stato logicamente rilevato che la fiducia nella Giustizia richiede che il giudicante non solo deve essere imparziale ma ancor prima deve apparire ed essere considerato tale! E che devono apparire obiettivi i Pubblici Ministeri, nelle indagini sulla esistenza e natura dei fatti da sottoporre alle decisioni dei Giudici. Il tutto, nel rispetto della garanzia fondamentale, per il cittadino indagato e poi eventualmente processato, della presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva di condanna (Art. 27 Cost.). Purtroppo, e da tempo, nelle indagini demoscopiche la Magistratura è stata collocata in basse percentuali di fiducia da parte dei cittadini verso le nostre istituzioni.

La riforma in parola conferma (all'Art. 104 modificato Cost.) l'autonomia e l'indipendenza dei Magistrati della carriera requirente, e non è stato modificato l'Art. 112 Cost. che sancisce l'obbligo dell'azione penale da parte dei Pubblici Ministeri. Questi non vengono trasformati in “*superpoliziotti*”, e continuerà ad essere alle loro dipendenze la Polizia Giudiziaria.

La Magistratura requirente avrà il suo Consiglio Superiore come organo per il proprio autogoverno (Art. 87 modificato della Cost.), anche esso presieduto dal Capo dello Stato (Art. 104 modificato

Cost.); ed i due Consigli Superiori della Magistratura verranno costituiti mediante sorteggio, per evitare i precedenti non condivisibili criteri correntizi con rischi di contrasti e di deviazioni dalla corretta funzione. I procedimenti disciplinari nei confronti dei Magistrati dell'una e dell'altra carriera vengono attribuiti alla costituenda Alta Corte disciplinare, autonoma e pertanto al riparo dal rischio di compiacenti decisioni di solidarietà.

C'è allora da chiedersi come si faccia a sostenere che l'intento della riforma sia quello di aprire la strada alla subordinazione dei Pubblici Ministeri al potere esecutivo. Si sostiene che, in seguito, la maggioranza di centrodestra potrebbe introdurre un'ulteriore riforma in tal senso. Ma, ormai, soltanto in una prossima legislatura e sempre con la procedura dell'Art. 138 Cost. Invero, un controproducente argomento di propaganda dell'opposizione: in quanto è come esprimere il forte dubbio che alle prossime elezioni generali possa conseguirsi quell'alternativa, che si vuole costruire, all'attuale situazione politica del Paese.

E, se l'alternativa si realizzasse e quel temuto pericolo fosse sventato, sarebbe allora arduo insistere nel carattere retrivo della riforma in parola. A mio parere, sarebbe più logico che ci impegnassimo tutti affinché essa non sia respinta dal voto popolare o poi altrimenti tradita. Perciò, pur nel mio radicale dissenso rispetto al Governo in carica ed alla sua politica e a quella della maggioranza di centrodestra, sono convinto che la separazione delle carriere configuri ancora meglio la nostra democrazia.

Manca però un tassello per l'egalitario triangolo (accusa, difesa, giudice) nel processo penale: il riconoscimento del ruolo costituzionale dell'Avvocatura, poiché senza la stessa non può essere svolto l'inviolabile diritto alla difesa (Art. 24 Cost.). Vanno, dunque, riprese le iniziative legislative, non coltivate in passato, per l'inserimento nella Costituzione dell'Ordinamento Forense, quale indefettibile soggetto della giurisdizione, così come sono costituzionalizzati gli altri Ordini giudiziari (Art. 104 modificato Cost.), quello dei Giudici e quello dei Pubblici Ministeri. Senza tale

ulteriore riforma, il disegno democratico della giustizia penale rimarrebbe ancora non del tutto compiuto.

*Sesto Fiorentino, 24 Novembre 2025 **Marino BIANCO***